

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE E DEL NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA NONCHE' DEFINIZIONE DELLA SCADENZA DELLA RATA A CONGUAGLIO DELLA TARES PER L'ANNO 2013.

Nr. Progr. **24**
Data **29/04/2014**
Seduta NR. **4**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **1**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/04/2014

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **29/04/2014** alle ore **18:45** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	N	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	N	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	N	GIORDANO ANTONIO	S
BARTOLINI MONICA	N	IOVINO PAOLO	S	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 17</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		

Assenti giustificati i signori:

TOLOMELLI VANNA, BARTOLINI MONICA, MADDALONI CARMINE, DE FRANCESCHI LUCIANA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, COCCHI MIRNA, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

FACCHINI RICCARDO, SBLENDIDO SAVERIO, QUERZÈ DAVIDE.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE E DEL NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA NONCHE' DEFINIZIONE DELLA SCADENZA DELLA RATA A CONGUAGLIO DELLA TARES PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che è stata costituita la Società Geovest S.r.l., con sede legale a Finale Emilia (MO) in Piazza G. Verdi n. 6/E – iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Modena n. 02816060368 e con P. I.V.A. 028160606368 - società partecipata esclusivamente da enti locali ed avente come oggetto sociale la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre alla gestione amministrativa, applicazione e riscossione tariffaria;
- che con Convenzione del 20 dicembre 2004 l'Agenzia d'Ambito ATO5 ha affidato a Geovest Srl la gestione del Servizio rifiuti urbani in tutto il territorio di competenza, e che tale convenzione non prevede un termine certo di scadenza dell'affidamento;
- che con Legge Regionale n. 23/2011 è stato disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalla autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) sia svolto dalla Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti (Atersir) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- che con atto integrativo n. 15 alla sopraccitata convenzione del 20.12.2004, in data 05 giugno 2013 l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ha confermato l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino attualmente gestito da Geovest Srl fino al 31 dicembre 2016;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 30.12.2003, esecutiva, avente ad oggetto "Convenzione per l'applicazione della Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – Approvazione" con la quale veniva disciplinato l'affidamento della gestione amministrativa della Tariffa rifiuti, comprendente la fatturazione, riscossione, controlli ed accertamenti oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate, con decorrenza 01.01.2004 alla Società Geovest Srl;

Considerato che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) introduce l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituita anche dalla TARI (Tassa sui Rifiuti);
- i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 disciplinano la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI) che sostituisce integralmente il Tributo sui rifiuti e servizi (TARES) istituito dall'articolo 14 del D.L. n. 201/2011;
- ai sensi del comma 691 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della Tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il Servizio di gestione dei rifiuti;

- con propria deliberazione n. 23 in seduta odierna, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- per l'anno 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.04.2013 è stata affidata a Geovest S.r.l. l'attività di gestione del TARES, comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione del tributo stesso, i controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate;
- l'Ente non dispone al momento della struttura organizzativa necessaria per la gestione diretta della TARI essendo la gestione dell'entrata relativa al Servizio di gestione dei rifiuti affidata a Geovest Srl dall'1 gennaio 2004;

Ritenuto necessario affidare alla Società Geovest S.r.l. l'attività di gestione amministrativa della Tassa sui Rifiuti (TARI) comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione del tributo stesso, i controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate, nonché la gestione dell'attività residuale relativa al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Ritenuto opportuno regolamentare con apposita convenzione fra l'Amministrazione Comunale e la Società Geovest S.r.l. lo svolgimento dei servizi sopra elencati, secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di stabilire che il versamento del tributo verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito specificato, salvo diversa disposizione di legge:

- acconto: 16 giugno 2014
- saldo: 16 dicembre 2014

Il Gestore è autorizzato ad organizzare la riscossione delle due rate in modo da fornire ai contribuenti la possibilità di pagarle anche in unica soluzione entro il 16 giugno 2014;

Ritenuto necessario di stabilire una ulteriore emissione a conguaglio del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di competenza 2013 con scadenza 31.05.2014;

Dato atto che l'approvazione del presente atto entro il termine del 30 aprile 2014 è un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile per cui rientra tra gli atti urgenti e improrogabili di cui all'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e richiamata a tal fine la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Finanza Locale - F.L. 6/2009 del 6 aprile 2009;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Monari**;

Udito, inoltre, l'intervento del Consigliere **Gallerani** (Capogruppo "Uniti per Anzola") il quale preannuncia, anche a nome del suo Gruppo, l'astensione dal voto;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 8.919;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 5 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro e Cannone) resi per alzata di mano presenti n. 17 componenti

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di affidare l'attività di gestione amministrativa della Tassa sui Rifiuti (TARI), comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione, i controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate, nonché la gestione dell'attività residuale relativa al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con decorrenza 01.01.2014 e fino al 31.12.2016 alla Società Geovest S.r.l. con sede in Finale Emilia (MO) – Piazza Verdi n. 6;
 - 2) Di approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Anzola dell'Emilia e la Società Geovest S.r.l., nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 - 3) Di dare atto che i costi derivanti dal presente affidamento saranno inseriti nel Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dall'Autorità d'Ambito, al fine di determinare il costo complessivo del servizio che dovrà essere coperto integralmente dalla tariffa;
 - 4) Di stabilire che il versamento del tributo verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito specificato, salvo diversa disposizione di legge:
 - acconto: 16 giugno 2014
 - saldo: 16 dicembre 2014Il Gestore è autorizzato ad organizzare la riscossione delle due rate in modo da fornire ai contribuenti la possibilità di pagarle anche in unica soluzione entro il 16 giugno 2014;
 - 5) Di stabilire una ulteriore rata a conguaglio del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di competenza 2013 con scadenza 31.05.2014;
 - 6) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata;
- Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 5 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro e Cannone), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 IN DATA 29.04.2014

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA "TASSA SUI RIFIUTI – TARI" NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Nell'anno 2014 il giorno del mese di, presso la Sede comunale, per espressa e concorde rinuncia della presenza di testimoni,

TRA

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA, qui rappresentato da, denominato nel prosieguo dell'atto con il termine "COMUNE";

E

GEOVEST S.r.l. con sede a Finale Emilia (MO) in Piazza Verdi n. 6/E – iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Modena n. 02816060368 e con P. I.V.A. 02816060368 - rappresentata da _____ domiciliato per la carica presso la sede sopracitata, che agisce nel presente atto in qualità di _____ della società, società denominata nel prosieguo dell'atto con il termine "GESTORE";

PREMESSO:

- a) che è stata costituita la società Geovest S.r.l., con sede legale a Finale Emilia (Mo) in Piazza G. Verdi n. 6/E – iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Modena n. 02816060368 e con P. I.V.A. 02816060368 - società partecipata esclusivamente da enti locali ed avente come oggetto sociale la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre alla gestione amministrativa, applicazione e riscossione tariffaria;
- b) che con Convenzione del 20 dicembre 2004 l'Agenda d'Ambito ATO5 ha affidato a Geovest Srl la gestione del servizio rifiuti urbani in tutto il territorio di competenza e che tale convenzione non prevede un termine certo di scadenza dell'affidamento;
- c) che con legge regionale n. 23/2011 è stato disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalla autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) sia svolto dalla Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione;
- d) che con atto integrativo n. 15 alla sopracitata convenzione del 20/12/2004, in data 05 giugno 2013 l'Agenda Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ha confermato l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino attualmente gestito da Geovest Srl fino al 31 dicembre 2016;
- e) che, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 è stata istituita a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC) stabilendo che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- f) che, ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- g) che per l'anno 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2013 è stata affidata a Geovest S.r.l. l'attività di gestione del TARES, comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione del tributo stesso, i controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate;
- h) che la presente convenzione costituisce parte integrante del contratto per la gestione dei rifiuti urbani.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento delle attività di gestione della Tassa sui rifiuti (TARI) in applicazione della L. 147/2013 art. 1 commi 639 e seguenti. Disciplina altresì la gestione dell'attività residuale relativa al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) affidata con convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2013.

ART. 2 – DURATA E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2016.

Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

La presente convenzione potrà essere modificata, in base alle esigenze del servizio, previo accordo tra le parti e nel rispetto della normativa vigente. La convenzione potrà essere rinnovata previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune si riserva altresì la possibilità di prorogare la convenzione, secondo il principio di continuità dell'azione amministrativa, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a sei mesi, previo avviso da comunicare al gestore, il quale si impegna ad accettare, per iscritto almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

La convenzione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione del tributo oggetto dell'affidamento stesso. Qualora il servizio oggetto della convenzione venisse diversamente regolato da nuove disposizioni legislative il Comune potrà procedere alla rinegoziazione del contratto senza diritto ad alcun risarcimento di danni.

ART. 3 – DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Il Gestore designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate del tributo, così come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E DISCIPLINA RAPPORTI TRA IL GESTORE ED IL COMUNE

Il Gestore è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), le relative interpretazioni fornite dal Comune nonché le tariffe approvate dallo stesso. Entro 30 giorni dalla scadenza della presente convenzione il gestore dovrà trasmettere al Comune una relazione dettagliata del servizio relativa all'attività svolta dalla quale risultino i risultati conseguiti e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati.

Il Gestore si obbliga a organizzare, con il personale ed i mezzi che si rendono necessari, l'attività in modo che il servizio si svolga con prontezza, efficienza e senza inconvenienti.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al Gestore con il rispetto di tutte le norme di legge e contrattuali in vigore. Il Gestore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e gli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede a propria cura e spese agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Gestore ed i suoi dipendenti e collaboratori, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito dal Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Qualora il Comune ritenga che un dipendente/collaboratore del Gestore sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

Il Gestore:

- è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori.
- è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.
- deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida

rendicontazione, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.

- deve aggiornare le banche dati e garantirne l'accesso gratuito al Comune sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso.
- garantisce l'apertura al pubblico dello sportello in almeno due giornate a settimana. Per lo svolgimento delle attività, nelle giornate che non comportano apertura al pubblico, è consentito l'accesso ai locali nelle giornate e negli orari di servizio degli uffici comunali.
- è obbligato all'invio delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria.

Il Comune garantisce la fornitura dei dati gestionali anagrafici dei contribuenti necessari alla gestione del tributo.

ART. 5 – EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO E RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI AL COMUNE .

Il Gestore provvederà, in applicazione del regolamento comunale, ad emettere ed inviare ai contribuenti alle scadenze stabilite dal Comune inviti di pagamento della Tassa sui rifiuti utilizzando come modalità di pagamento quelle previste dalla normativa vigente.

Nell'avviso dovranno essere indicati:

- gli elementi identificativi della fattispecie imponibile;
- la tariffa;
- l'importo dovuto e la scadenza;
- le sanzioni applicabili in caso di mancato pagamento;
- l'ubicazione dell'ufficio presso cui ricevere eventuali informazioni, con l'indicazione del telefono, fax e indirizzo di posta elettronica;
- le modalità di pagamento ed ogni altra indicazione utile per il contribuente.

Il Comune dovrà fornire tempestivamente al Gestore i dati dei soggetti versanti in modo che il Gestore possa aggiornare la propria banca dati e fornire una rendicontazione complessiva al Servizio Bilancio del Comune al fine di regolarizzare l'entrata sul bilancio comunale comprensiva dell'elenco nominativo degli insoluti.

La rendicontazione delle riscossioni come sopra indicate dovrà essere consegnata dal gestore al Comune entro 20 giorni successivi alla data di invio dei dati da parte dell'Ente e dovrà indicare gli importi distinti per tipologia di entrata (tassa sui rifiuti, tributo provinciale, eventuali sanzioni e interessi, ecc.....).

ART. 6 – FATTURAZIONE DA PARTE DEL GESTORE AL COMUNE

Mensilmente verranno emesse dal Gestore le fatture a carico dell'Ente relative sia al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani sia relative all'attività di gestione amministrativa. Il Comune provvede al pagamento delle fatture entro 30 gg dal ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente.

Il Gestore è tenuto ad osservare ed applicare le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 7 – ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO.

Il Gestore svolge tutte le attività di controllo, liquidazione, accertamento e rimborso del tributo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

Il Gestore trasmette al Comune l'elenco degli avvisi di accertamento inviati ai contribuenti, al fine del controllo dell'attività da parte dell'Ente, con indicazione del Responsabile del procedimento designato dal Gestore stesso e del Funzionario responsabile.

Il Comune dovrà fornire al Gestore i dati dei soggetti versanti in modo che il Gestore possa aggiornare la propria banca dati e fornire la rendicontazione al Servizio Bilancio del Comune al fine di regolarizzare l'entrata sul bilancio comunale.

Le richieste di rimborso vengono presentate al Gestore che provvede ad effettuare la relativa istruttoria, corredata delle motivazioni giuridiche e degli elementi di fatto necessari a valutare l'ammissibilità della richiesta, ed a notificare al contribuente il relativo atto sottoscritto dal funzionario responsabile, nominato ai sensi dell'art. 3, entro i termini previsti dalla legislazione vigente. Gli atti di rimborso notificati ai contribuenti devono essere tempestivamente comunicati all'Ente, che, qualora dovuto, provvederà a liquidare il rimborso, entro i termini previsti dalla norma.

ART. 8 – GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Il Gestore garantisce il funzionamento di uno sportello operativo sul territorio comunale per svolgere le seguenti principali funzioni:

- gestione dei rapporti con i contribuenti;
- ricezione documentazione necessaria all'aggiornamento della banca dati;
- garantire la divulgazione delle informazioni inerenti gli adempimenti a carico del contribuente;
- fornire chiarimenti inerenti l'applicazione del tributo;

Il Gestore deve mettere a disposizione dei contribuenti, a proprie spese, la modulistica necessaria.

Il Gestore, inoltre, agisce nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/1990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

Lo sportello deve mettere a disposizione, per la visione da parte dei contribuenti le tariffe ed i regolamenti inerenti le entrate affidate in gestione.

Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione comunale gli eventuali reclami presentati dai contribuenti, integrati dalle relative deduzioni a risposta degli stessi.

Il Gestore è legittimato a stare in giudizio in relazione alle controversie proposte dai contribuenti riguardante le materie della presente convenzione, dandone adeguata comunicazione all'ente.

ART. 9 – COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

Il Comune s'impegna a cooperare con il Gestore e, in particolare, ad adottare tutti i provvedimenti ed assumere gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze, al fine di rendere più agevole ed efficiente l'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

- nel mettere a disposizione del Gestore i dati in proprio possesso necessari per la gestione della tassa sui rifiuti;
- nel consentire al Gestore l'accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune che possono essere utili ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto;
- nella collaborazione da parte dei servizi comunali che sono tenuti ad informare con congruo anticipo il Gestore in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;
- nell'invitare il contribuente a presentare la dichiarazione in caso di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare dichiarazione anche in assenza di detto invito;
- nella promozione del coordinamento fra il Gestore e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti.

A richiesta dell'Ente il Gestore si impegna a consegnare al Comune la banca dati aggiornata ed a trasmettere all'ente l'archivio informatico dei contribuenti, le dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso la propria sede per espressa previsione di legge.

ART. 10 – COORDINAMENTO E VIGILANZA

Il Gestore designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008.

Le designazioni dei responsabili di cui sopra devono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro dieci giorni dalla loro eventuale sostituzione.

Nella gestione del servizio il Gestore opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze e partecipando, quando previsto, all'iter dei procedimenti.

Il Servizio Tributi del Comune cura i rapporti con il Gestore derivanti dalla presente convenzione vigilando, in collaborazione con gli altri Servizi, sulla corretta gestione dell'attività.

Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al Gestore, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 11 - COSTO DEL SERVIZIO

I costi sostenuti dal Gestore per tutte le attività di cui alla presente convenzione sono indicati nel piano economico finanziario.

ART. 12 - PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dalle disposizioni vigenti, il Comune comunica al Gestore i tempi entro cui eliminare l'irregolarità o procedere all'adempimento degli obblighi oltre ad applicare una penale che va da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo del 10% della somma prevista nel piano finanziario per il servizio stesso.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune potrà risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;

Il Comune per mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti a) e b).

In caso di persistente inattività da parte del Gestore diffidato, il Comune può eseguire direttamente o fare eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiedendo al Gestore il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50%, salvo maggiori danni.

Ciascuna delle parti ha facoltà di pretendere la rifusione di spese, oneri e danni subiti per dolo, incuria o mancanza dell'altra parte contraente.

ART. 14 – CONTROVERSIE E RICORSI

Qualora, nel corso della convenzione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. E' competente il Foro di Bologna.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini di cui all'art.29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Gestore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio dell'incarico.

Il Gestore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

Il Gestore si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza e si impegna altresì a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate con l'obbligo di allertare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Il Gestore consente l'accesso dell'Amministrazione, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 16 - SUB AFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato il sub affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le attività di:

- Stampa e spedizione,
- Gestione informatica delle banche dati.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto delle norme che regolano il subappalto.

Per potersi avvalere del subappalto, il gestore dovrà esprimere la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1 che intende subappaltare.

E' fatto obbligo al Gestore di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto di sub affidamento, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la convenzione e quelle ad essa successive o conseguenti per l'esecuzione della presente convenzione, saranno ad esclusivo carico del Gestore senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 18 - RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge.

ART. 19 - REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso con il pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa, comunque in esenzione d'imposta e con i benefici fiscali ai sensi dell'art. 13 bis D.L. 6/1991, convertito con modificazioni nella Legge n. 80/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune:

Per Geovest S.r.l.:

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **24** del **29/04/2014**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE E DEL NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA NONCHE' DEFINIZIONE DELLA SCADENZA DELLA RATA A CONGUAGLIO DELLA TARES PER L'ANNO 2013.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 24/04/2014</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>BARBIERI CLAUDIA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 24/04/2014</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>BARBIERI CLAUDIA</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 29/04/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 08/05/2014